

The ARAG logo consists of the word "ARAG" in a bold, black, sans-serif font, enclosed within a black circular border. The background of the logo is a yellow square with a diagonal line pattern.

Tutela legale.  
Vivi pienamente.

The logo for VERA Assicurazioni features the word "VERA" in a bold, blue, sans-serif font, followed by a blue circular icon containing a white stylized figure. To the right of the icon is the word "Assicurazioni" in a blue, sans-serif font. Below this, the text "GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI" is written in a smaller, black, sans-serif font.A large, high-quality photograph of a car's rearview mirror. The mirror's frame is black and curved. The reflection shows a multi-lane highway with several cars and a truck, receding into the distance. The sky is a mix of orange, yellow, and blue, suggesting a sunset or sunrise. The background behind the mirror is a blurred landscape with green fields and a dark sky.

## GUIDA ALLE VIOLAZIONI E SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Il Codice della Strada (CdS) è la legge di riferimento per i comportamenti che devono essere tenuti durante la circolazione stradale da parte di tutti noi (il riferimento normativo esatto è: *Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285*, con successive modifiche e aggiornamenti integrati).

Contiene 240 articoli suddivisi in 6 Titoli (capitoli) che regolamentano tutto il settore della circolazione; la classificazione delle strade e dei veicoli, le modalità per l'ottenimento della patente di guida, le regole da osservare durante la circolazione stradale, le sanzioni che vengono applicate in caso di inosservanza delle regole stesse, i modi per fare ricorso ad una sanzione che riteniamo sbagliata.

In questa guida ci occuperemo delle regole fondamentali - *requisiti per la guida di veicoli (Titolo IV); regole di comportamento (Titolo V); sanzioni (Titolo VI)*.

### AVVERTENZE LEGALI:

Questa guida fornisce indicazioni di natura generale senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce la consulenza legale sul caso specifico da parte di un professionista qualificato. Le informazioni in essa contenute sono aggiornate alla data di pubblicazione. ARAG SE Italia monitora costantemente le evoluzioni normative della materia di riferimento impegnandosi ad un pronto adeguamento; ciononostante alcune informazioni potrebbero risultare non aggiornate. In nessun caso ARAG SE Italia può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo effettuato. Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

# INDICE

Le principali regole di comportamento	3
Limiti di velocità	3
Guida in stato di ebbrezza	6
La posizione dei veicoli sulla carreggiata	8
Precedenza, stop, semaforo	8
Sorpasso	8
Casco, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei bambini	9
Cellulare alla guida	9
Circolazione su autostrade e superstrade (strade extraurbane principali)	10
Guida senza patente o con patente scaduta di validità	11

# LE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO



## LIMITI DI VELOCITÀ (art. 142 CdS)

Il CdS ci indica fondamentalmente 4 limiti di velocità che non devono essere superati:

Tipo di strada	Limite
strade nei centri abitati	50 km/h
strade extraurbane secondarie (statali e tangenziali)	90 km/h
strade extraurbane principali (superstrade)	110 km/h (90 km/h in caso di pioggia)
autostrade	130 km/h (110 km/h in caso di pioggia)

Questi limiti possono variare, in più o in meno, a seconda delle caratteristiche costruttive e funzionali delle diverse strade; in tal caso sono installati appositi segnali.

Alcuni veicoli inoltre hanno dei limiti specifici, come ad esempio i ciclomotori (che non possono superare i 45km/h), gli autobus, i pullman o i camion di massa non superiore a 3,5 tonnellate (che non possono superare gli 80 km/h fuori dei centri abitati e i 100 km/h sulle autostrade), ed altri (l'elenco completo si trova all'art. 142 comma 3).

Non si può ovviamente gareggiare in velocità (comma 5) ma nemmeno, e questo non tutti lo sanno, circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione (comma 6).

Chi supera i limiti massimi di velocità di **non oltre 10 km/h** dovrà pagare una sanzione da € 41 a € 169; per chi li supera di oltre 10 **ma non oltre 40 km/h** la sanzione sarà da € 169 a € 679.

Se il superamento della velocità massima consentita è di **oltre 40 ma non oltre 60 km/h** la sanzione sarà da € 531 a € 2.125; ma in questo caso ci sarà anche la sospensione della patente **da uno a tre mesi**.

Se invece si superasse il limite di velocità di oltre **60 km/h** la sanzione pecuniaria sarebbe da € 828 a € 3.313 e la sospensione della patente andrebbe **da sei a dodici mesi**. (Attenzione: se questa violazione venisse effettuata due volte in due anni non ci sarebbe sospensione ma revoca della patente).

**Potete leggere ogni maggior dettaglio su questo argomento nella "Guida al ritiro, sospensione e revoca della patente".**

Ecco lo specchietto riassuntivo di quanto abbiamo appena descritto

Tabella violazioni e sanzioni art 142 CdS

Comma 7	Comma 8	Comma 9	Comma 9 bis
da <b>0</b> a <b>10</b>	oltre <b>10</b> e non oltre <b>40</b>	oltre <b>40</b> e non oltre <b>60</b>	oltre <b>60</b>
€ 41 - € 169	€ 169 - € 679	€ 531 - € 2.125	€ 828 - € 3.313
	<b>3 punti</b>	<b>6 punti</b>	<b>10 punti</b>
		Sospensione Patente 1 - 3 mesi	Sospensione Patente 6 - 12 mesi

Come si vede dallo specchietto qui sopra, oltre alla “multa” e alla sospensione della patente c’è, in alcuni casi, anche la **decurtazione del punteggio della patente**.

### **Cos’è il punteggio della patente?**

Ogni patente ha in dotazione, al momento del primo rilascio, 20 punti (art. 126-bis CdS).

Alcune infrazioni al CdS hanno come effetto la decurtazione di questo punteggio iniziale. Nel verbale che certifica l’infrazione e che viene consegnato all’utente è descritta la quantità di punti che viene decurtata. Ma l’effettiva decurtazione non avviene subito; essa diventa operativa decorso un certo tempo, circa due mesi, trascorsi i quali viene confermata con annotazione nel data base dell’ “Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida”, emanazione del Ministero dei Trasporti. A fronte di ciò viene inviata a casa dell’utente una lettera, nella quale sono riportati gli estremi del verbale di infrazione (data e autorità intervenuta), la data dell’acquisizione del nuovo punteggio e la cronologia di eventuali altre decurtazioni.

Ogni utente ha la possibilità di verificare, in ogni momento, lo stato aggiornato del proprio punteggio collegandosi al sito istituzionale [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it) e registrandosi tramite il numero della propria patente.

È possibile recuperare i punti persi frequentando appositi corsi organizzati da tutte le Autoscuole presenti sul territorio italiano.

*Potete leggere ogni maggior dettaglio e vedere la tabella con tutte le decurtazioni dei punti previste per ogni violazione nella **“Guida alla Patente a Punti e alle diverse tipologie di patente”**.*

È possibile fare ricorso (cioè opporsi) contro una sanzione ricevuta per eccesso di velocità.

Si può contestare la violazione stessa, oppure solo l’importo della sanzione, la decurtazione del punteggio o la sospensione della patente.

Nel verbale stesso sono descritti i termini entro i quali potersi opporre (ed è sempre opportuno verificarli, perché possono variare da luogo a luogo); solitamente essi sono di 60 giorni dal ricevimento del verbale se ci si vuole rivolgere al **Prefetto** del luogo in cui è avvenuta la violazione (art. 203 CdS); 30 giorni dal ricevimento se ci si vuole rivolgere al **Giudice di Pace** (art. 204-bis CdS).

### **La differenza tra i due Organi ai quali fare opposizione è la seguente:**

- **il Prefetto** è l’Organo di riferimento, gerarchicamente superiore, dell’autorità che è intervenuta (Vigili Urbani, Polizia Stradale...); il suo Ufficio è tenuto a riscontrare il ricorso entro 120 giorni dal ricevimento; se non accoglie il ricorso (cioè non lo ritiene fondato e conferma la correttezza dell’operato dell’autorità originariamente intervenuta) il Prefetto può ingiungere il pagamento dell’originaria sanzione aumentata fino al doppio. Se non riscontra il ricorso entro 120 giorni questo si considera accolto e l’utente non è tenuto a pagare la sanzione;
- **il Giudice di Pace** è invece un Organo giurisdizionale, cioè un magistrato, che decide in via autonoma rispetto all’autorità che ha emesso il verbale, non ha termini cronologici predefiniti per verificare il ricorso (dipende dall’intasamento dei relativi Uffici) e se non accoglie il ricorso non deve necessariamente raddoppiare la sanzione, decidendo quindi in via discrezionale (secondo equità).

I motivi sui quali fondare un ricorso contro una sanzione di eccesso di velocità possono essere diversi: ad esempio il fatto che la postazione del controllo della velocità non fosse segnalata secondo quanto previsto dalla legge (almeno 400 metri prima); oppure il fatto che il numero di punti decurtati è incoerente rispetto alla tabella; o il fatto che il periodo di sospensione della patente sia eccessivo rispetto a quanto previsto dal CdS; o ancora il fatto che la targa segnalata come autrice della violazione non sia quella della propria vettura, o il fatto che non ci si trovasse in quel luogo in quella data.

### **Permesso di guida giornaliero:**

In caso di ritiro o **sospensione della patente** si può anche chiedere un permesso di guida giornaliero per motivi di lavoro (art. 218 CdS comma 2).

Per farlo è sufficiente presentare un'istanza al Prefetto, nella quale descrivere che è impossibile, o estremamente gravoso, per l'utente raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, oppure perché esistono motivi attinenti alla legge 104/1992 (disabilità o assistenza a familiari disabili).

L'istanza deve essere presentata entro 5 giorni dal verbale di ritiro della patente; il Prefetto può concedere un permesso giornaliero per determinate fasce orarie (sulla base delle motivate richieste del conducente) e comunque per non oltre tre ore al giorno.

Se il permesso viene concesso si ha un prolungamento del periodo originario di sospensione della patente, per un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida (ad esempio: se la sospensione della patente è di un mese e il permesso di guida viene concesso per due ore complessive al giorno, il periodo di sospensione aumenterà a un mese e 5 giorni).

### **Cosa succede se si guida al di fuori delle ore di permesso?**

**Attenzione:** se si guida con la patente sospesa senza permesso (e quindi anche in orari diversi da quelli riportati nel permesso) e si viene fermati si rischia la **revoca della patente**.

Potete leggere ogni maggior dettaglio sul permesso giornaliero di guida e sulla sospensione della patente nella "**Guida al ritiro, sospensione o revoca della patente**".



## GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (art. 186 CdS)

Il CdS vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza sono molto alte e in alcuni casi, oltre alla sospensione della patente e alla decurtazione dei punti-patente, si rischia anche il procedimento penale (*la guida in stato di ebbrezza oltre un certo limite infatti è un reato*).

### Prima di tutto: cosa vuol dire "stato di ebbrezza"?

**L'ebbrezza** consiste nell'annebbiamento delle facoltà mentali, provocato da una eccessiva quantità di alcolici, che si manifesta in forma di esaltazione o di stordimento.

Nel CdS essa viene "misurata" secondo tre diversi stadi:

- quello generato dalla presenza nel sangue di una quantità di alcool tra 0,5 e 0,8 grammi per litro;
- tra 0,8 e 1,5 grammi per litro;
- oltre 1,5 grammi per litro.

Oltre i 2,5 grammi per litro si può parlare invece di **ubriachezza**, che consiste nella temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcool, si manifesta con il difetto della capacità di coscienza ed è quindi più grave dell'ebbrezza; tanto che l'ubriachezza è punibile secondo il Codice Penale (art. 688).

La differenza sostanziale però sta nel fatto che:

*l'ebbrezza può non essere manifesta (cioè si può essere in stato di ebbrezza anche se non appaiono sintomi "esterni") mentre l'ubriachezza è sempre manifesta, tanto che il Codice Penale così si esprime: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito.... omissis".*

Quindi l'art. 688 codice penale mira alla prevenzione dell'alcolismo ed alla tutela dell'ordine pubblico, mentre l'articolo 186 CdS **intende garantire la sicurezza sulle strade nonché l'incolumità di chi vi si trovasse a transitare**.

**Nota bene: il CdS punisce l'ebbrezza nel momento in cui ci si ponga in tale stato alla guida di veicoli**, non quando non si è alla guida di veicoli.

Visto che lo stato di ebbrezza può anche non essere manifesto (dopo aver bevuto due birre si è quasi sicuramente al di sopra di 0,5 g/l, ma non per questo si hanno necessariamente effetti esternamente evidenti) il metodo che le autorità hanno a disposizione per determinare se si è in stato di ebbrezza o meno è **l'alcoltest o etilometro**; esso consente di quantificare la quantità di alcool nel sangue.

### Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito:

- A** - con la sanzione da € 531 a € 2.125 se il valore di tasso alcolemico accertato va da **0,5 a 0,8 g/l** per litro; la sospensione della patente va da **3 a 6 mesi** (comma 2 lettera a);
- B** - con la sanzione da € 800 a € 3.200 se il tasso alcolemico è da **0,8 a 1,5 g/l**; la sospensione della patente va da **6 a 12 mesi** (comma 2 lettera b);
- C** - con la sanzione da € 1.500 a € 6.000 se il tasso è **oltre 1,5 g/l**; la sospensione della patente va da **12 a 24 mesi** (comma 2 lettera c).

Per saperne di più: vedi la **"Guida al ritiro, sospensione e revoca della patente"**.

**In tutti i casi c'è la decurtazione di 10 punti dalla patente.**

Per saperne di più: vedi la **"Guida alla Patente a Punti e alle diverse tipologie di patente"**.

**Attenzione:** nei casi **B** e **C** la sanzione non è solo amministrativa ma anche penale (il codice parla di ammenda e arresto, che sono sanzioni tipicamente penali); quindi, oltre al procedimento amministrativo di sospensione della patente, parte anche un procedimento penale, che si concluderà con un Decreto Penale di Condanna.

### Cos'è un Decreto penale di Condanna?

Quando il tasso alcolemico è superiore a 0,8 grammi per litro di sangue il CdS considera lo stato di ebbrezza come un **reato**; in tal caso quindi non interviene solo il Prefetto - che è, come già visto prima, un Organo solo amministrativo, ed emana la propria "Ordinanza", nella quale stabilisce la durata della sospensione della patente - ma anche il Giudice Penale che, svolte le proprie indagini, emana un **Decreto Penale di Condanna**.

Questo Decreto stabilisce (confermando, diminuendo o aumentando il periodo già prima deciso dal Prefetto) la **durata della sospensione della patente e la durata dell'arresto**; quest'ultimo, in caso di persona incensurata (che cioè non sia mai stata precedentemente condannata per altri reati), viene **tramutato in ammenda** (cosiddetta "sospensione condizionale della pena"), cioè in una sanzione pecuniaria determinata dal Giudice Penale oltre quella già prevista per la violazione dell'articolo in sé.

Per difendersi durante il procedimento penale, o opporsi al Decreto Penale di Condanna, è necessario farsi assistere da un avvocato penalista.

Anche in caso di guida in stato di ebbrezza, così come abbiamo visto nel caso di eccesso di velocità, è possibile fare **ricorso** (cioè opporsi).

Gli Organi ai quali riferirsi, e i termini per farlo, sono i medesimi (Giudice di Pace o Prefetto) (203 e 204 bis); se però c'è un procedimento penale in corso non si potrà fare altro che difendersi in quella sede.

### Alcune particolarità in caso di violazioni gravi del divieto di guidare in stato di ebbrezza.

- se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l assieme al decreto penale di condanna viene disposta anche la **confisca del veicolo** che si conduceva al momento dell'infrazione (la confisca comporta la perdita della proprietà del veicolo, che verrà acquisito dallo Stato e poi venduto all'asta); se il veicolo appartiene a persona diversa da chi lo conduceva non ci sarà la confisca, ma sarà **raddoppiata la durata della sospensione** della patente (*comma 2 lettera c*);
- se si viene sanzionati per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per due volte in due anni la patente viene **revocata** (*comma 2 lettera c*);
- se con un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l si provoca un incidente la patente viene **revocata**; se l'incidente è provocato da chi era in stato di ebbrezza al di sotto del tasso di 1,5 g/l non c'è la revoca, ma viene **raddoppiata la durata della sospensione** della patente e viene disposto il sequestro del veicolo per 180 giorni (*comma 2bis*);
- qualunque sia il tasso alcolemico, se ci si rifiuta di sottoporsi all'esame dell'etilometro, si viene sanzionati come se si fosse in stato di ebbrezza di oltre 1,5 g/l (*comma 7*).

Per saperne di più: vedi la "**Guida al ritiro, sospensione e revoca della patente**".

### Lavori di pubblica utilità (186 comma 9bis).

Questa è una possibilità fornita dal CdS a chi sia stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Di cosa si tratta?

Si tratta di svolgere un'attività non retribuita a favore della collettività presso associazioni o enti di assistenza sociale o di volontariato, anche gestiti dai Comuni, Province o Regioni, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze, o nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, per un periodo corrispondente a quello della pena detentiva (anche tramutata in ammenda - ogni giorno di lavoro corrisponde a 250 euro di ammenda) irrogata nel Decreto penale di Condanna.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il Giudice **dispone la riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente**, l'estinzione del reato e la revoca della confisca del veicolo eventualmente sequestrato.

L'adesione ai lavori di pubblica utilità **può essere chiesta anche congiuntamente al permesso di guida giornaliero**, di cui abbiamo parlato poco sopra, ma soltanto se il grado alcolemico registrato **non sia superiore a 0,8 g/l**. I lavori di pubblica utilità **non possono però essere chiesti**, né quindi eseguiti, se il conducente in stato di ebbrezza abbia contestualmente provocato un **incidente stradale**.



## LA POSIZIONE DEI VEICOLI SULLA CARREGGIATA (art. 143 CdS)

I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. Quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia (siano esse in una strada principale o secondaria, o in una superstrada o in un'autostrada) **si deve percorrere la corsia più libera a destra**, a meno che non sia diversamente segnalato; le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Se non si rispetta questa regola la sanzione è da € 41 a € 169 e si ha la **decurtazione di 4 punti patente** (art. 143 commi 1, 5, 11 e 12).

Chiunque **circola contromano** è soggetto alla sanzione da € 163 a € 631. Se la circolazione contromano avviene in corrispondenza delle **curve, dei raccordi e in caso di limitata visibilità, o su una strada divisa in più carreggiate** separate la sanzione è da € 321 a € 1.282, ma si aggiunge anche la **sospensione della patente da 1 a 3 mesi** e la decurtazione di 10 punti (art. 143 comma 11 e 12 CdS).

Se la circolazione contromano avviene **in autostrada** o sulle superstrade si ha la **revoca** della patente (art. 176 comma 22 CdS).



## PRECEDENZA, STOP, SEMAFORO (art. 145 e 146 CdS)

La precedenza va data a chi proviene da destra, e in ogni caso in presenza di apposito segnale stradale. È necessario arrestarsi in corrispondenza di apposito segnale di Stop, verticale o orizzontale.

La sanzione in caso di violazione di quanto sopra è da € 163 a € 651; si ha **la sospensione della patente**, da 1 a 3 mesi, se si commette questa violazione **due volte in due anni** (art. 145 CdS).

Vengono **decurtati 5 punti** in caso di mancata precedenza, e **6 punti** in caso di mancato arresto allo Stop.

In caso di passaggio col rosso la sanzione va da € 163 a € 651 (art. 146 comma 3)

La decurtazione del punteggio è di **6 punti**.

In caso di **due violazioni** in due anni c'è **la sospensione della patente da 1 a 3 mesi** (art. 146 comma 3bis).



## SORPASSO (art. 148 CdS)

Il sorpasso è la manovra con la quale un veicolo supera un altro veicolo o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

Tale manovra va effettuata a **sinistra**; deve essere effettuata a destra soltanto nei casi in cui il veicolo da superare abbia segnalato l'intenzione e iniziato ad effettuare la manovra di svolta a sinistra.

Il conducente di un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, deve rallentare e mettersi da parte appena possibile per lasciar passare i veicoli che seguono, quando la larghezza o lo stato della carreggiata non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo.

Il sorpasso **non è consentito** in corrispondenza di **curve o dossi**, in ogni altro caso di **scarsa visibilità**, in corrispondenza di semafori **o incroci, di passaggi a livello, e** in ogni caso **quando espressamente vietato da apposito segnale stradale**.

Il **sorpasso a destra** quando non è consentito comporta la sanzione da € 81 a € 326 e la **decurtazione di 5 punti**; se questa violazione viene effettuata 2 volte in due anni c'è la sospensione della patente da 1 a 3 mesi (art. 148 comma 15).

Negli **altri casi di divieto di sorpasso** la sanzione può arrivare anche a € 1.282, i **punti decurtati sono 10** e c'è sempre la **sospensione della patente**, da 1 a 3 mesi, anche alla prima violazione (art. 148 comma 16).



## CASCO, CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA DEI BAMBINI (art. 171 e 172 CdS)

Durante la marcia i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli devono indossare (e tenere regolarmente allacciato) un **casco protettivo** conforme ai tipi omologati (art. 171 CdS).

In caso di violazione di questo obbligo si ha la sanzione da € 81 a € 326 e la decurtazione di 5 punti patente; oltre a ciò viene anche disposto il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

### Cos'è il Fermo amministrativo? (art. 214 CdS)

È un provvedimento con il quale viene vietata (interdetta) la circolazione ad un veicolo, il quale viene dato in consegna (custodia) al proprietario per il tempo stabilito.

Se si circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo il veicolo viene confiscato (**confisca**: se ne perde la proprietà, la quale passa allo Stato, che a sua volta può disporre la vendita all'asta) (art. 213 e 214 bis CdS).

Il conducente e i passeggeri dei veicoli privati hanno l'obbligo di utilizzare le **cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia**. (art. 172 del CdS)

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono utilizzare un **seggolino** o un **rialzino** omologato. Quando viaggiano sui taxi non hanno questo obbligo, ma devono occupare un sedile posteriore accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

Per saperne di più: vedi la "[Guida ai sistemi di ritenuta per bambini – seggiolini e rialzi](#)".

Il mancato utilizzo delle cinture comporta la sanzione da € 81 a € 326 e la **decurtazione di 5 punti** patente. Se il mancato uso riguarda un minore la sanzione (compresa la decurtazione dei punti) viene accollata al **genitore presente sul veicolo** o, in sua mancanza, al conducente.

Se si incorre nella violazione due volte in due anni c'è la **sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi**.

Sono esonerati dall'obbligo di utilizzare le cinture: le donne in stato di gravidanza e le persone affette da patologie particolari o che presentano condizioni fisiche controindicate a detto utilizzo.



## CELLULARE ALLA GUIDA (art. 173 CdS)

È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici.

È consentito l'uso di apparecchi vivavoce, o dotati di auricolare, che non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani.

La sanzione va da € 161 a € 646, la decurtazione è di **5 punti** patente.

In caso di due violazioni in due anni c'è la **sospensione della patente da 1 a 3 mesi**.



## CIRCOLAZIONE SU AUTOSTRADE E SUPERSTRADE (STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI) (art. 175 / 176 CdS)

Su questo tipo di strade **non possono circolare:**

- **biciclette e ciclomotori;**
- motocicli **inferiori a 150 cc** (cilindrata motore);
- veicoli non muniti di pneumatici – macchine agricole e operatrici;
- veicoli con **carico disordinato** – non opportunamente sistemato e fissato.

Gli **animali** possono circolare solo nelle **aree di sosta;**

i **pedoni** possono circolare solo lungo le **corsie d'emergenza** fino al raggiungimento dei punti di richiesta soccorso (colonnine SOS), muniti di **giubbotto catarifrangente**.

Non si possono richiedere o concedere **passaggi/autostop**.

La sosta dei veicoli è consentita solo per emergenza nelle apposite **piazzole SOS per il tempo strettamente necessario e non oltre le tre ore** (di notte vanno utilizzate le 4 frecce o il triangolo), oppure nelle apposite aree di servizio o di parcheggio, per non più di 24 ore.

Le sanzioni per comportamenti contrari a quanto sopra vanno da € 41 a € 1.695 con **decurtazione di punti da 2 a 4**.

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli **è vietato:**

- **invertire il senso di marcia** - attraversare lo spartitraffico - **guidare contromano;**
- effettuare la **retromarcia** (anche sulle corsie di emergenza);
- circolare sulle **corsie di emergenza** (se non per raggiungere le apposite piazzole di fermata di emergenza).

Si può transitare sulla corsia di emergenza **solo al fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso posto a 500 metri** dallo svincolo.

Le sanzioni per comportamenti contrari a quanto sopra vanno da € 85 a € 1.695 con **decurtazione dai 2 ai 10 punti**.

In caso di **inversione del senso di marcia** – attraversamento dello spartitraffico - **guida contromano** la sanzione arriva fino a € 8.017, c'è il fermo amministrativo del veicolo, la **decurtazione di 10 punti** e la **revoca** della patente.

In caso di **circolazione sulla corsia d'emergenza** c'è la decurtazione di 10 punti e la **sospensione della patente da 2 a 6 mesi**.



## GUIDA SENZA PATENTE O CON PATENTE SCADUTA DI VALIDITÀ (art. 116 / 126 / 180 / 216 CdS)

Una cosa è guidare avendo conseguito la patente **ma senza averla con sé** (dimenticata a casa); un'altra è guidare **senza aver mai conseguito** la patente; un'altra ancora guidare con la patente **scaduta**.

### Senza averla con sé

Nel primo caso (art. 180 CdS) si ha una sanzione pecuniaria **da € 41 a € 169**; l'Autorità intervenuta però ci chiederà di recarci, entro 30 giorni, alla caserma dei Carabinieri, o al posto di Polizia, o al comando dei Vigili del nostro Comune di residenza per dimostrare il possesso del documento di guida. Se entro tale termine non ci si presenta si subisce una ulteriore sanzione, **fino ad € 1.695**.

### Non avendola mai conseguita

Il secondo caso, invece (guida senza aver mai conseguito la patente - art. 116 CdS) costituiva, fino a poco tempo fa, un reato, come tale punito con l'arresto.

Oggi la norma è stata depenalizzata, ma in compenso la **sanzione pecuniaria è molto elevata**, assestandosi in un range che va da € 5.110 a € 30.660; oltre a ciò viene anche disposto il **fermo amministrativo** del veicolo per tre mesi.

La sanzione ridiventa però penale (**arresto fino a un anno**) in caso di recidiva, ossia se si viene colti alla guida senza patente per due volte in due anni.

E cosa succede invece se si guida, con patente regolarmente acquisita e posseduta, un **veicolo per il quale quella patente però non è valida** (ad esempio se guidiamo un furgone o un camion di massa superiore a 3,5t con la patente B anziché la C)?

In questa evenienza la sanzione è **uguale a quella prevista per il caso di guida senza aver mai conseguito la patente** (quindi "multa" molto elevata e fermo amministrativo) *tranne che nei seguenti casi particolari, nei quali invece si ha la sanzione da € 1.023 a € 4.092 e la sospensione della patente fino a otto mesi:*

- titolare di patente A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente A2;
- titolare di patente A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente A;
- titolare di patente B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente B, C o D.

*Per saperne di più: vedi la "Guida alla patente a punti e alle diverse tipologie di patente".*

### Con patente scaduta

C'è poi il caso in cui si stia guidando con la patente, regolarmente acquisita, ma scaduta di validità.

Ogni tipologia di patente ha una scadenza (art. 126 CdS); ad esempio la patente B, quella più diffusa, è **valida per 10 anni** dal momento del primo rilascio (*per chi ha superato i 50 anni la scadenza è ogni 5 anni; per chi ha superato i 70 anni la scadenza è ogni 3 anni; dopo gli 80 anni la scadenza è ogni 2 anni*).

Scaduto questo termine va rinnovata.

**Il rinnovo consiste in una pratica burocratica** che prevede anche una **visita medica** di controllo dei requisiti fisici.

Se si guida **senza aver rinnovato la patente** alla sua scadenza si ha la sanzione pecuniaria **da € 155 a € 624** e il **ritiro** della patente.

Ciò vuol dire che **non si potrà più guidare fino a quando non si sarà superata la visita medica di controllo e si sarà quindi riottenuta la patente per rinnovo**.

L'Autorità intervenuta depositerà la patente presso la Prefettura del luogo di residenza; una volta effettuata la visita e ottenuta la conferma della propria idoneità fisica alla guida, e quindi il rinnovo della propria "licenza di guida", si potrà recarsi in Motorizzazione Civile a ritirare la propria patente, rinnovata.

Cosa succede se si guida **durante il periodo in cui la patente è ritirata** per il motivo di cui sopra?

La sanzione è **da € 2.004 a € 8.017** (art. 216 CdS).

*Per saperne di più: vedi la "Guida alla patente a punti e alle diverse tipologie di patente".*

# QUANDO SERVE E PERCHÈ È UTILE LA TUTELA LEGALE

Le sanzioni in caso di incidenti stradali per guida in stato di ebbrezza, per omicidio stradale o per lesioni gravi/gravissime sono molto severe. Oltre alla sospensione della patente e alla decurtazione dei punti-patente si rischia anche un possibile procedimento penale (*art. 589/590 Codice Penale*).

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti è prevista la reclusione da otto a dodici anni.

La garanzia di Tutela Legale presenti anche nelle polizze RC Auto consentono in tutti questi casi di poter incaricare un **Avvocato** ed un **Perito** per difendersi obbligatoriamente in presenza di un procedimento penale. Il ruolo del Perito, in queste situazioni, diventa spesso determinante per individuare eventuali corresponsabili nella dinamica dell'incidente come per esempio l'ente responsabile per la manutenzione della strada.

